Copia

COMUNE DI CUCEGLIO

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49

OGGETTO :

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
IUCULANO MAMAO ANTONINO - Sindaco	Sì
BORTOLUSSO SAMUELE - Consigliere	Giust.
GORGONE GIULIA - Consigliere	Sì
TANGI FABRIZIA - Consigliere	Sì
BAUDINO MATTIA - Consigliere	Sì
CONTO STEFANIA - Consigliere	Sì
SANDRINI SABINA CLARA - Consigliere	Giust.
CONTO DAVIDE - Consigliere	Sì
NAVOTTI ROBERTO - Consigliere	Sì
BOVERI MAURO - Consigliere	Sì
CONTO FRANCA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza **IUCULANO MAMAO ANTONINO** – SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **dr. FASCIO Luca**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Su relazione dell'Assessore competente;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale del 27/09/2017 nr. 24 l'ente ha adottato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipate previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017 nr. 100 (Decreto correttivo); –verificando che tutte le partecipazioni possedute avevano i requisiti per essere mantenute senza interventi di razionalizzazione;

DATO ATTO che l'art. 20 c. 1 del citato TUSP recita. "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".*

ATTESO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

1) non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

2) possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U. ossia:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

f) ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 comma 7 D. Lgs. 175/2016 ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei primi cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO conto, inoltre, che è fatta salva la possibilità di mantenere le partecipazioni

1. in società che producono servizi economici d'interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dell'ambito territoriale del comune di Cuceglio e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti dell'art. 16 del TUSP;
2. in società che, alla data di entrata in vigore del TUSP, siano già state costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing* sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni dei capitali privati (comma 1) e soddisfano i requisiti dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del proprio fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3) possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida emanate congiuntamente dal MEF e dalla Corte dei Conti;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo, all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RILEVATO che possono rientrare nel perimetro della ricognizione ordinaria ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 i seguenti enti societari:

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 0,78% del Capitale Sociale e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 815749;

GAL – Valli del Canavese con partecipazione del 1,31% Capitale Sociale;

SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00002% del Capitale Sociale;

RILEVATO che:

la Società Canavesana Servizi risulta avere acquisito una singola azione del Banco popolare BPM;

l'adesione al GAL era stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 25/11/2015 al fine di favorire la partecipazione dell'Ente ai fondi Europei ed in particolare ai PSR Piani di sviluppo rurale ai quali diversamente il Comune con le sole proprie forze non potrebbe accedere. L'attuale amministrazione ritiene di fondamentale importanza per l'economia del territorio conservare la partecipazione nel GAL "Valli del Canavese" Gruppo azione locale Società Consortile a responsabilità limitata al fine di mantenere la possibilità di accedere ai Fondi Europei citati sia a favore del Comune, per investimenti pubblici, sia a favore delle realtà economiche insediate, per investimenti privati. Diversamente, per le ridotte dimensioni dell'Ente ed il carente personale a disposizione, non sarebbe più possibile l'accesso a tali tipologie di bandi, strategici per il territorio;

TENUTO conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni dirette possedute evidenzia che sono riconducibili all'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP mentre le partecipazioni indirette derivano da decisioni sulle quali, per l'esiguità della partecipazione, non è possibile influire;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono partecipazioni da alienare;

DATO ATTO che il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica contiene norme indirizzate, in via generale, a tutte le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni societarie e ai relativi organismi e, pertanto, nulla prevede esplicitamente in merito alla funzione consultiva

demandata all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale sulle delibere consiliari che approvano detti piani di riordino;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Presenti n. _9__ votanti n. _9___ favorevoli n. ___9_ contrari n. __0__ astenuti n. _0___

DELIBERA

1) di dare atto dell'effettuazione della ricognizione ordinaria delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Cuceglio relativa all'anno 2022, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

2) di autorizzare il mantenimento delle seguenti partecipazioni senza ulteriori interventi:

1) SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI s.p.a. siglata anche SCS con partecipazione del 0,78% Capitale Sociale e sede in IVREA (TO) Via Novara, 31/A – P.I./C.F./N.I. 06830230014 del Registro delle Imprese di Torino - R.E.A. 8157492);

2) GAL – Valli del Canavese con partecipazione del 1,31% Capitale Sociale;

3) SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO siglabile SMAT Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016 con partecipazione 0,00002% del Capitale Sociale;

3) di dare atto che:

- sulle partecipazioni indirette di SCS non è possibile influire in modo significativo sulle decisioni operative salvo l'esercizio dei diritti di vigilanza derivanti dalla qualità di socio sulla correttezza ed economicità della gestione;

- non esistono partecipazioni da alienare;

- ai sensi dell'art. 26, comma 6 bis, del D.lgs. n. 175/2016 le disposizioni dell'art. 20 del suddetto Decreto (relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) non si applicano ai Gruppi di Azione Locale;

- non esistono partecipazioni alle quali siano applicabili provvedimenti di razionalizzazione, aggregazione o di liquidazione e, in generale, che le partecipazioni oggetto di ricognizione non richiedono alcun ulteriore intervento;

4) di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

****

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

****

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to IUCULANO MAMAO Antonino

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to IUCULANO MAMAO ANTONINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. FASCIO Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 462 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione, su attestazione del responsabile della pubblicazione, viene pubblicata il giorno 28/12/2023 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.TO DR. FASCIO LUCA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 08/01/2024

X dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. FASCIO Luca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Cuceglio, 28/12/2023

IL FUNZIONARIO DELEGATO

_____